

N.R.G. 88/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D’IMPRESA

88/2024 P.U.

Il Giudice delegato

nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 88/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F.), nato a il e
(C.F.), nata a il , entrambi residenti a in Via
, rappresentati e difesi dall’avv. Filomena Baldino in virtù di procura in atti, a scioglimento della
riserva assunta all’udienza del 10.10.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

~ ~ ~ ~ ~

, si è impegnato a garantire la sostenibilità delle rate.

L’OCC, avv. Vincenzo Sassi, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto. Con decreto del 24.5.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 5/2024.

Si sono costituite Banca Nazionale del Lavoro spa e Findomestic Banca spa.: la prima si è opposta all’omologazione del piano, contestando la mancanza del requisito della meritevolezza dei debitori;



la seconda si è rimessa alle determinazioni del Tribunale. La Deutsche Bank spa, creditore chirografario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni.

A seguito di invito del giudice delegato, i ricorrenti hanno provveduto all' integrazione della documentazione del ricorso.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo a tasso variabile semestrale contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nell'aumento della composizione del nucleo familiare che ha determinato nel corso degli anni un aumento delle spese per il sostentamento della famiglia. A queste situazioni si aggiungono le alterne vicende lavorative, aggravante dalla pandemia, dell'istante , che nel 2018 subiva la perdita del lavoro con conseguente ricorso a finanziamenti per far fronte alle esigenze ordinarie della famiglia.

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte.

Non coglie nel segno l' eccezione sollevata da BNL in ordine all'assenza di colpa grave nella determinazione dell'indebitamento, atteso che, dall'esame della documentazione in atti, emerge che tale situazione non è dovuta a comportamenti negligenti quanto piuttosto al venir meno, a causa della crisi determinata dalla pandemia da COVID, della fonte reddituale di matrice stipendiale del



ricorrente, all'aumento delle spese mensili connesse allargamento della famiglia e dalle precarie condizioni di salute dell'istante. Inoltre, non emergono, dall'analisi debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si aggiunge che i ricorrenti sono riusciti a pagare il contratto di mutuo per oltre venti anni, ovvero sino alla pandemia che ha comportato un'evidente contrazione dell'

Elemento, quest'ultimo, sintomatico della condotta responsabile ed oculata nella gestione delle spese degli istanti. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.

In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n. 5/2024 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). Il prezzo base d'asta individuato nella perizia di stima di parte risulta pari ad € 87.300,00, con offerta minima pari ad € 65.475,00. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori.

Nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene sottoposto a procedura esecutiva ha un valore di circa € 87.300,00, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 65.475,00 circa e che normalmente sono necessari almeno due esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 39.726,86 al solo creditore ipotecario, oltre al pagamento del 10% dei creditori chirografari e del 75% dei creditori



privilegiati si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, essendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F.) e (C.F.);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 6 dicembre 2024

Il giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

